



SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE
ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI
(lettera e comma 1 art. 20 D. Lgs. 22/97 – lettera *d* comma 2 art. 19 L.R. 14/02)**

RELAZIONE FINALE
così come modificata con
Deliberazione del Consiglio Provinciale del 15/12/03 n° 244

A cura del

GRUPPO DI LAVORO
per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

PREMESSA

La Provincia di Terni con nota n.° 4652 del 06/02/03 costituiva un *Gruppo per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti*.

Nella presente relazione sono illustrate le metodologie di lavoro svolte i riferimenti ai dettati normativi e la descrizione metodologica dell'uso delle Tabelle per l'individuazione delle aree non idonee allo smaltimento ed al recupero dei rifiuti, nonché le proposte di lettura delle stesse.

METODOLOGIE DI LAVORO

Il Gruppo è formato dal personale appartenente al *Servizio Politiche di Tutela Ambientale e della Mobilità Sostenibile* (Dott. Stefano Ambrosini e Dott. Matteo Stoico coadiuvati dall'Istr. Tecnico Tatiana Bacaro) e dal personale appartenente al *Servizio Assetto del Territorio* (Arch. Renzo Rossi, Dott. Marco Spinazza Geom. Fabrizio Fazi).

Ciò si è reso indispensabile per un proficuo e continuo confronto su problematiche che hanno richiesto l'apporto sinergico di conoscenze e professionalità sia in materia urbanistica che di gestione e controllo dei rifiuti.

I lavori del gruppo coordinati dai Dirigenti Arch. Donatella Venti e Dott. Giovanni Vitale Vaccari si sono articolati in più incontri dove, nell'ordine:

- sono stati analizzati i criteri da seguire per l'individuazione delle suddette zone forniti dalla Regione dell'Umbria nella parte nona del *Secondo piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti* approvato con D.G.R. del 25/07/2002 n° 226;
- sono stati armonizzati i sopra citati criteri con le linee guida contenute nei PUT e nel PTCP;
- sono stati elaborati e utilizzati i dati relativi agli impianti di recupero, stoccaggio e smaltimento di rifiuti presenti nel territorio provinciale, suddivisi per tipologia impiantistica e per comune;
- sono state prodotte due griglie di sintesi da utilizzare per l'individuazione delle aree non idonee e le relative cartografie;
- E' stato realizzato il presente documento di corredo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. del 5 febbraio 1997 n° 22 "*Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio*" e in attuazione dell'art. 14 della L. 142/90 le Province sono state chiamate, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo¹, allo svolgimento di funzioni di diversa natura, sia amministrativa che di controllo, relative alle attività aventi per oggetto i rifiuti.

In particolare le Province devono provvedere, secondo quanto disposto dalla lettera e) del comma 1 del medesimo articolo, all'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

A ciò si deve pervenire tenendo conto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento e di quelle contenute nei piani regionali di gestione dei rifiuti².

La Regione dell'Umbria con L.R. del 31/07/02 n° 14 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" all'articolo 19³ comma 2 lettera d) ha inoltre disposto che le Province provvedono all'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La stessa legge Regionale al comma 3 dell'articolo 19, sospendeva le procedure semplificate per le quali, anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale, sia stata presentata la comunicazione di inizio attività di cui agli artt. 31, 32 e 33 del D. Lgs. 22/97, e le attività stesse non siano state intraprese, subordinando la risoluzione di tale sospensione all'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

La L.R. 14/02 rimanda al "secondo Piano Regionale per la gestione dei rifiuti urbani" approvato con D.G.R. n° 226 del 25/07/02 i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero rifiuti.

Con D.G.R. n° 502 del 23/04/03 la Regione detta le condizioni ed i criteri con i quali possono essere individuate le aree idonee alla costruzione di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti.

Stante il descritto panorama normativo e il suo stato di attuazione, il gruppo di lavoro ha redatto il seguente documento con il quale vengono proposte:

- a) Tabelle per l'individuazione di aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ed allo svolgimento di nuove attività, in impianti esistenti o senza impianto, con produzione di cartografie digitali;
- b) Le disposizioni da adottare nella casistica verificata;
- c) L'individuazione dei soggetti istituzionali ed Autorità competenti, preposti al pronunciamento in merito alla compatibilità degli impianti e delle attività.

L'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti, definiti nella citata legge regionale, viene indicata tenuto conto della normativa vigente relativa alla tutela paesaggistica, ambientale, alle esigenze storiche e a tutti i vincoli pubblicistici. Unitamente alla normativa di settore indicata, il gruppo di lavoro ha esaminato attentamente le norme di attuazione del PTCP, secondo le quali per alcune zone, esistono prescrizioni ostative alla individuazione dell'area idonea alla costruzione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero ed allo svolgimento di attività di recupero rifiuti in impianti esistenti o senza impianto.

Questa situazione genera una casistica articolata successivamente sintetizzata in due tabelle, in cui vengono riportati in colonna le zone omogenee definite dal vigente strumento urbanistico comunale, in riga le aree sottoposte a specifica norma al vincolo tutela e valorizzazione degli strumenti urbanistici territoriali.

A.1: TABELLE

Le tabelle che seguono sono relative a:

- costruzione di impianti per lo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti;
- attività di recupero e/o smaltimento dei rifiuti in impianti già esistenti
- Attività che non necessitano di impianto (~~inteso come stabilimento di trasformazione~~)* per poter recuperare i rifiuti.

***modifica proposta dai rappresentanti del Comune di Orvieto e accettata dalla conferenza dei Sindaci dell'11/11/03 come da verbale**

La Tabella n° 1.

La Tabella dovrà essere utilizzata per valutare la non idoneità dell'area nel caso che:

- si voglia costruire un nuovo impianto dedicato allo smaltimento e/o il recupero dei rifiuti;
- si voglia svolgere una nuova attività di recupero e/o smaltimento rifiuti in un impianto già esistente.

La Tabella n° 2.

La Tabella dovrà essere utilizzata per valutare la non idoneità dell'area nel caso che:

- le attività di recupero rifiuti non richiedano l'uso di impianti.

B.1:DISPOSIZIONI DA ADOTTARE

Le tabelle come sopra definite sono state testate sulla situazione in essere e proiettate sulla situazione a divenire. La lettura complessiva ha permesso di dettagliare la casistica, proponendo disposizioni da adottare in casi particolari:

1. Per gli impianti e le attività attualmente in essere ricadenti dentro le aree non idonee si propone il "congelamento" dell'attività; nello specifico, pur continuando ad operare, alle Ditte non saranno concesse, in fase di integrazione o di rinnovo, nuove tipologie di rifiuto da trattare, né saranno permesse variazioni di classe di attività, fino alla rimozione dell'elemento ostativo o alla pronuncia in merito del Soggetto istituzionale o dell'Autorità competente;
2. Per particolari operazioni di recupero svolte in:
 - In "Stazioni Ecologiche" di cui agli artt. 51, 52, 53 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia;

RELAZIONE FINALE

- In aree di accumulo di rifiuti derivanti da imprese agricole di cui agli accordi di programma del 05/09/00, approvato con D.G.R. n° 932 del 02/08/00;
- o per operazioni svolte con particolari tipologie di rifiuti quali:
- Tip. 7.1: rifiuti da demolizioni e costruzioni in genere;
 - Tip. 12.7: fanghi di lavaggio inerti;
 - Tip. 13.20; gruppo cartuccia *toner*;
 - Tip. 13.22: macchine fotografiche monouso;
- si propone che la realizzazione di impianti, l'utilizzo di impianti esistenti e lo svolgimento dell'attività possa essere effettuato anche se gli stessi ricadono in aree non idonee;
3. Per particolari tipi di impianti, quali quelli destinati al recupero di rifiuti come combustibili, si propone l'applicazione delle tabelle sopra citate, l'applicazione della D.G.R. 502/03 e la distanza di 5 Km dal centro abitato, così come definito dal Codice della Strada. Si precisa che per "impianti" si intendono sia quelli dedicati che quelli esistenti, qualora utilizzino i rifiuti come combustibili.

C.1: Considerato che gli elementi ostativi alla realizzazione di impianti e allo svolgimento delle attività sono di natura esclusivamente di natura:

- Urbanistica
- vincolistica

si propone che i pareri in relazione agli elementi sopra indicati siano espressi dalle Autorità competenti o dai Soggetti istituzionalmente preposti.

CONCLUSIONI

Una volta adottata la presente individuazione con atto della Giunta Provinciale, tale atto verrà sottoposto a partecipazione con i comuni (art. 19, comma 1 lettera e del D. Lgs. 22/97), tramite convocazione della Conferenza dei Sindaci.

Successivamente alla sua approvazione con atto di Consiglio i comuni saranno tenuti ad utilizzare tali criteri per la pronuncia dell'idoneità del sito, preliminarmente all'istruttoria degli uffici provinciali.

Ritenendo di aver adempiuto ai compiti affidati, il Gruppo di lavoro provvede alla trasmissione agli Assessorati competenti della relazione finale e della documentazione allegata;

NOTE

¹ **Art. 20 D. Lgs. 22/97 - Competenze delle Province**

1. In attuazione dell'[articolo 14](#) della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle Province competono, in particolare:

- a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
- c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
- d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
- e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- f) l'iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
- g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo 23.

2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le Province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'[articolo 7](#), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto [legge 4 dicembre 1993, n. 496](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le Province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'[articolo 8](#) della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.

² **Art. 22 D. Lgs. 22/97 - Piani regionali**

1. Le Regioni, sentite le Province ed i Comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'[articolo 25](#) della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

- a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'[articolo 23](#), nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
 - c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'[articolo 23](#), nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 - d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
 - e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
 - f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
 - g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
 - h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
- h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;
- h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'[articolo 18](#), comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

- a) l'ordine di priorità degli interventi basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;
- b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
- c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
- d) la stima degli oneri finanziari;
- e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La Regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari e idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

- a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
- c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
- d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
- e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le condizioni seguenti:

- a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
- b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

- c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
- d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.

³ **Legge Regionale n° 14 del 31/07/2002**

Norme per gestione integrata dei rifiuti.

Art. 19 - (Norme finali e transitorie)

1. All'articolo 2, comma 1 della legge regionale 16 giugno 1998, n. 21, prima delle parole «Le Amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti parole «Le province, i comuni e le comunità montane, nonché».
2. In sede di prima applicazione della presente legge:
 - a) la Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 14 è convocata dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti entro trenta giorni dalla stipula della convenzione. Qualora questi non provveda interviene in via sostitutiva l'amministrazione provinciale ai sensi dell'articolo 11 commi 6 e 7. Nella seduta di insediamento si procede all'elezione del presidente;
 - b) il Consiglio regionale procede all'approvazione a stralcio del piano di cui all'articolo 2 comma 1 lett. a). I piani di cui alle lett. b) e c) dello stesso comma sono approvati entro i sei mesi successivi;
 - c) la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 15 si applica a partire dall'anno 2004 con riferimento ai dati certificati nell'anno 2003;
 - d) le province provvedono alla individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
 - e) sugli schemi di piani in cui si articola il piano regionale la concertazione istituzionale di cui all'articolo 6, lett. a), si considera assolta con l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali di cui alla lett. b) dello stesso articolo.
3. Le procedure semplificate per le quali, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sia stata presentata la comunicazione di cui agli articoli 31, 32, 33 del D.Lgs. 22/1997, di inizio attività e le attività stesse non siano state ancora intraprese, restano sospese sino all'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti entro il termine di cui alla lett. d) del comma 2.
4. Con apposito atto la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, predisporrà entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi e i criteri per l'autorizzazione alla costruzione, gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Sino all'emanazione degli indirizzi sopra citati, sono sospese tutte le nuove richieste di autorizzazioni alla costruzione e gestione degli impianti.

Art. 51 - Isole ecologiche intercomunali.

1. Si definisce 'Isola ecologica' un impianto, opportunamente realizzato e gestito, adibito alla raccolta e stoccaggio provvisorio di alcune tipologie di rifiuti, separati per tipologie, destinati al riutilizzo o a particolari forme di smaltimento, a servizio di un'area territoriale definita.
2. Ai sensi del D.Lgs. 22/97 gli enti locali hanno l'obbligo di raggiungere obiettivi di raccolta differenziata per fasce di quantità entro il 2003. Nei quaderni di ambito territoriale sono riportati gli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere nel periodo 1999-2003 stimati dalla produzione dei rifiuti relativa all'anno 1997, riferiti sia ai singoli comuni che ai sottobacini identificati.
3. Ai fini del coordinamento dei servizi ambientali la Provincia promuove forme di intese con i Comuni appartenenti agli ambiti territoriali affinché si dotino di isole ecologiche intercomunali, definendo nel PTCP criteri generali di localizzazione e nei quaderni tecnici modalità di progettazione degli stessi.

Art. 52 - Localizzazione delle isole ecologiche intercomunali.

1. Le isole ecologiche intercomunali sono predisposte con lo scopo di integrare il servizio di raccolta differenziata per il privato cittadino, soprattutto per quei particolari rifiuti come gli ingombranti (es. rifiuti d'imballaggio provenienti dai RSU). L'isola ecologica deve inoltre costituire un punto di riferimento per tutti quei soggetti che producono rifiuti speciali assimilati agli urbani o che devono smaltire particolari tipologie di rifiuti destinati al recupero come ad esempio gli accumulatori al piombo, o gli oli usati. In questo modo si può sensibilmente abbattere il fenomeno di smaltimento abusivo molto spesso dovuto anche all'assenza di soluzioni.
2. L'area destinata alla realizzazione di un'isola ecologica è localizzata dai Comuni appartenenti ad uno stesso ambito territoriale, rispetto ai sottobacini identificati, in posizione baricentrica riferita alle densità abitative.

L'area possiede i seguenti requisiti:

- accessibilità ai mezzi privati ed ai mezzi adibiti alla raccolta del materiale depositato;
- posizione defilata rispetto alle viste dalle strade di interesse turistico e paesaggistico e dai coni di visuale individuati dal PTCP;
- opportuna recinzione e schermatura con barriere vegetali, come indicato nell'allegato tecnico di indirizzo punto 5;
- servizio di custodia e tenuta del registro di carico-scarico.

3. Le isole ecologiche possono essere localizzate in siti degradati per la presenza di discariche abusive, previa bonifica preventiva dell'area.

Art. 53 - Modalità di gestione

1. Per la gestione dell'isola ecologica vengono acquisite dal Comune in cui è localizzata le autorizzazioni necessarie in dipendenza dei rifiuti raccolti.
2. Per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi da sottoporre a recupero viene presentata alla Provincia la comunicazione di inizio attività, come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 22/97 e dal DM 05.02.98.
3. Per i rifiuti pericolosi e per le operazioni di deposito preliminare prima dello smaltimento viene presentata domanda di autorizzazione alla Regione Umbria secondo quanto previsto agli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97.
4. La movimentazione dei rifiuti, nei casi previsti dal D.Lgs. 22/97, deve essere registrata sul registro di carico e scarico custodito nell'ufficio dell'isola ecologica e comunque deve rispettare tutte le prescrizioni di legge.

